Nuova Linfa





Edizione 2004

Nuova Linfa





Nuova LINFA

MISTA A PREMI RICORRENTI TARIFFA V4S

SOMMARIO

INI	FORMATIVA SULLA PRIVACY		
E S	ULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	parte	I
Gu	JIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO		
IL (Contratto	parte	V
ΙТ	ermini più Usati	parte	VI
Asi	Aspetti Legali		VIII
No	Nota Informativa		1
PR	OGETTO ESEMPLIFICATIVO	pag.	8
No	DRME CONTRATTUALI		
1.	Condizioni di Assicurazione Nuova Linfa - Contratto di Assicurazione in Forma di Mista a Premi Ricorrenti (Tariffa V4S)	pag.	11
2.	Clausola di Rivalutazione	pag.	18
3.	REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN	pag.	19
	egato: ssi Premio per la Garanzia Caso Morte	pag.	20

Informativa sulla Privacy E sulle tecniche di comunicazione a distanza

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A., da società del gruppo aviva e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestiori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a: Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'Area Industriale Assicurativa.

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, la *Proposta-Certificato*, documento che attesta la stipulazione del Contratto e con il quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera Contrattuale di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Life S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- La **NOTA INFORMATIVA**, che illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Suo Contratto.
- Il **PROGETTO ESEMPLIFICATIVO**, che le permette, grazie ad alcune ipotesi numeriche, di conoscere, lo sviluppo della prestazione assicurativa rivalutata e dei valori di riscatto.
- Le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - * le **Condizioni di Assicurazione**: individuano le norme generali che regolano il Suo Contratto;
 - * la **Clausola di Rivalutazione**: indica le modalità di rivalutazione del capitale assicurato e la misura di rivalutazione da applicare al Contratto;
 - * il **Regolamento della Gestione Forme Individuali LIFIN**: definisce i criteri che regolano l'attuazione della Gestione Forme Individuali LIFIN ed il calcolo del relativo rendimento finanziario. La Gestione Separata è l'insieme delle attività che la Commercial Union Life S.p.A. gestisce, separatamente dalle altre attività patrimoniali, a copertura degli obblighi assunti con i Contratti di tipo rivalutabile. La Gestione Separata è gestita secondo i criteri fissati dal Regolamento del Fondo.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: Compagnia di Assicurazioni - **Commercial Union Life S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Contratto: insieme delle Norme che definiscono l'Assicurazione e che regolano i rapporti tra il Contraente e la Società; comprende le Norme Contrattuali, la Proposta-Certificato, la Lettera Contrattuale di Conferma e le eventuali Appendici alle Norme Contrattuali;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto;

Contraente: persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare i premi; è titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato: è la persona sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione. Può coincidere con il Contraente;

Beneficiario: persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione assicurata;

Soggetto Incaricato: Sportello della Banca presso cui è stato stipulato il Contratto;

Data di sottoscrizione: giorno in cui il Contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa – sottoscrive la Proposta-Certificato;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio ricorrente, il primo giorno lavorativo del mese successivo alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato;

Data di decorrenza: data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto in questo caso dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Revoca: diritto del Contraente di annullare la sua decisione - espressa con la sottoscrizione della Proposta-Certificato - di aderire al Contratto: è possibile entro e non oltre il giorno che precede la data di conclusione del Contratto stesso;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore;

Premio ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente o mensilmente alla Società;

Spese: oneri a carico del presente Contratto che vengono calcolati sul Premio Ricorrente;

Rendimento Annuo: rendimento della "Gestione Forme Individuali LIFIN" in base al quale ad ogni ricorrenza annuale viene calcolata la misura della rivalutazione della prestazione assicurata;

Rendimento Minimo Garantito: garanzia di rendimento minimo prestata ad ogni ricorrenza annuale dalla Società. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata al Contratto;

Capitale Caso Morte: prestazione che la Società corrisponde ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;

Prestazione a scadenza: importo corrisposto dalla Società, al Beneficiario, alla scadenza del Contratto;

Riscatto totale e parziale: diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente tutto o in parte il capitale maturato a quel momento. È possibile esercitarlo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto;

Differimento automatico della scadenza: facoltà offerta al Contraente di posticipare la scadenza naturale del Contratto, con la conseguente successiva corresponsione del capitale assicurato a scadenza;

Opzione: facoltà del Contraente di scegliere, entro tre mesi prima della scadenza contrattuale, la corresponsione di rate di rendita annua vitalizia rivalutabile, in alternativa al capitale maturato a scadenza.

ASPETTI LEGALI

Impignorabilità ed Insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi sono infatti esenti, ai sensi del Codice Civile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge -, da pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile).

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del Contratto prescelto e fornire al Contraente tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta valutazione dello stesso.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanante dall'ISVAP; in particolare dalla Circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995, dalla Circolare ISVAP n. 403D del 16/3/2000, e dalla Circolare ISVAP n. 518D del 21/11/2003 che richiamano all'esigenza di una migliore qualità del servizio offerto.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 19305 del 31/3/92. Ha sede in Italia, Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano.

2. INFORMAZIONE E PRINCIPALI CARATTERISTICHE RELATIVE AL CONTRATTO

2.1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA DI MISTA A PREMI RICORRENTI (TARIFFA V4S)

La Società garantisce, a fronte del versamento di premi ricorrenti dei quali il primo dovuto alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze, il pagamento ai Beneficiari designati, di un capitale assicurato sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto, sia in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti effettuati dal Contraente. L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato al netto delle spese indicate al successivo punto 2.8 "SPESE". Il capitale assicurato si rivaluta annualmente nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione fino alla scadenza contrattuale, sempre che l'Assicurato sia in vita.

In caso di richiesta di liquidazione a seguito del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il capitale assicurato verrà rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data del decesso dell'Assicurato.

Entro tre mesi prima della scadenza originaria del Contratto e sempre che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere che:

- la scadenza venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente posticipazione della riscossione del capitale assicurato, con un massimo pari alla durata originaria del Contratto;
- la conversione del capitale assicurato a scadenza, in una rendita annua vitalizia rivalutabile eventualmente reversibile, parzialmente o totalmente a favore di un'altra persona, oppure con la garanzia del pagamento per 5 o 10 anni.

2.2 SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

La data di sottoscrizione della Proposta-Certificato è il giorno in cui il Contraente – unitamente all'Assicurato se persona diversa ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

2.3 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio ricorrente, il primo giorno lavorativo del mese successivo alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato. Le prestazioni di cui l'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione, decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto. La Società provvederà alla conferma della data di decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto con l'invio della Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.

2.4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è il periodo durante il quale sono operanti le garanzie ed ha validità il Contratto. Il presente Contratto può essere stipulato per una durata minima di 10 anni e prima della scadenza si può estinguere solo in caso di richiesta di riscatto totale da parte del Contraente o in caso di decesso dell'Assicurato.

La scelta della durata contrattuale deve essere valutata dal Contraente sulla base degli obiettivi che intende perseguire.

2.5 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto prevede che l'Assicurato alla decorrenza del Contratto abbia un'età non superiore a 70 anni, mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 80 anni.

2.6 PREMI RICORRENTI

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di un premio ricorrente anticipato. Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie la frequenza pagamento premi che può essere annuale o mensile.

L'importo minimo del premio ricorrente è pari a:

- 1.200,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale;
- 100,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile.

L'ammontare complessivo dei premi ricorrenti corrisposti nel primo anno non potrà comunque essere inferiore a Euro 1.200,00.

Il Contraente, può richiedere alla Società almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua, di modificare la frequenza pagamento premi prescelta.

Il Contraente, può richiedere alla Società almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua o mensile, di modificare l'importo del premio stabilito, in aumento o diminuzione, che comunque non può essere inferiore agli importi minimi di 1.200,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale o 100,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile.

La comunicazione di modifica della frequenza pagamento premi o di modifica dell'importo del premio deve essere inviata alla Società tramite il Soggetto Incaricato o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2.7 MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

È possibile effettuare il pagamento del premio utilizzando esclusivamente la procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio ricorrente, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto assicurativo in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, la Società indica al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio: assegno circolare/bancario non trasferibile, emesso all'ordine di Commercial Union Life S.p.A. o bonifico bancario.

2.8 SPESE

Le spese da applicare ad ogni premio ricorrente sono:

• spesa fissa:

- pari a Euro 18,00 in caso di frequenza di pagamento premio annuale;
- pari a Euro 1,50 in caso di frequenza di pagamento premio mensile;
- <u>spesa di gestione del Contratto</u>, calcolata sull'importo del premio al netto della spesa

fissa. La percentuale da applicare varia in funzione dell'importo del premio ricorrente versato, come indicato nelle seguenti tabelle:

FREQUENZA DI PAGAMENTO ANNUALE		
PREMIO RICORRENTE	SPESA DI GESTIONE	
da € 1.200,00 a € 2.400,00	3,00%	
da € 2.400,01 a € 5.100,00	2,50%	
oltre € 5.100,01	2,00%	

FREQUENZA DI PAGAMENTO MENSILE		
SPESA DI GESTIONE		
3,00%		
2,50%		
2,00%		

I premi al netto di tali spese costituiscono le "quote" di capitale.

Per una migliore informazione relativa all'importo del premio investito dalla Società, si veda il Progetto Esemplificativo che illustra l'importo del capitale assicurato maturato annualmente, a fronte dei premi versati.

Il Contraente può richiedere espressamente ogni chiarimento relativamente a tutti gli elementi che concorrono a determinare l'ammontare del premio ricorrente.

2.9 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Se il Contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto e non versa entro 6 mesi dalla data della sospensione, tutte le rate di premio arretrate fino ad un importo complessivo pari al premio minimo di Euro 1200,00:

 i premi già corrisposti restano acquisiti dalla Società; • il Contratto si intende annullato e nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali aventi diritto

Qualora invece, pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore ed il Contraente potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere i premi arretrati.

2.10 RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che nel corso del primo anno sia stato corrisposto il premio minimo e sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto totale è pari al:

• capitale assicurato, rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data;

• al netto delle penalità percentuali indicate nella tabella che segue:

DATA DI RICHIESTA DEL RISCATTO	PENALITÀ %
nel corso del 1º anno	non è ammesso
nel corso del 2º anno	3,00%
nel corso del 3° anno	2,00%
dal 4° anno in poi	nessuna penalità

RISCATTO PARZIALE

Al Contraente è data facoltà di chiedere la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che il capitale residuo che rimane investito nel Fondo LIFIN non risulti inferiore a 1.200,00 Euro.

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima del riscatto totale, ma la penalità sopra indicata verrà applicata alla parte di capitale che si intende riscattare.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente alla Commercial Union Life S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.378. È necessario tener presente che la richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi tre anni di durata contrattuale comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero nel caso in cui si portasse a termine il Contratto.

Per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti a titolo di esempio per ciascun anno la somma dei premi ricorrenti versati con il corrispondente valore di riscatto.

2.11 DECESSO DEL CONTRAENTE (solo se il Contraente è persona fisica diverso dall'Assicurato)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta-Certificato o nei modi previsti dalla Legge – uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto,

con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente punto 2.10 "RISCATTO", oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avrà facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati al successivo Art. 18 "PAGAMENTI DELLA SOCIETA" delle Condizioni di Assicurazione, all'importo liquidato verranno applicate le penalità previste per il riscatto.

2.12 LIQUIDAZIONI

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 18 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

2.13 MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA E DI RECESSO

DIRITTO DI REVOCA

Nella fase che precede la conclusione del Contratto – e dunque entro e non oltre il giorno antecedente la data di conclusione – il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta-Certificato.

La comunicazione, contenente gli elementi identificativi del Contratto, necessaria per poter esercitare il diritto di revoca, deve essere inviata dal Contraente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società al seguente indirizzo:

Commercial Union Life S.p.A. Viale Abruzzi, 94 20131 Milano.

oppure direttamente per il tramite del Soggetto Incaricato.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la Società restituisce al Contraente il premio corrisposto nel caso in cui sia già stato effettuato il versamento del premio ovvero nel caso in cui il Soggetto Incaricato gli abbia già addebitato tale importo.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento della conclusione del contratto.

Il recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – alla Società al seguente indirizzo:

Commercial Union Life S.p.A. Viale Abruzzi, 94 20131 Milano.

oppure rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

Esercitato il diritto di recesso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso, il premio da questi corrisposto.

2.14 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente, in corso di Contratto, le eventuali variazioni riguardanti sia le informazioni relative alla Società sia quelle relative al Contratto stesso, nel caso di variazioni per la sottoscrizione delle Clausole Aggiuntive al Contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione.

Le variazioni relative al Contratto possono essere:

- la definizione della tipologia del Contratto;
- la durata del Contratto;
- le modalità di scioglimento del Contratto;
- le modalità di calcolo ed assegnazione della rivalutazione;
- le indicazioni dei valori di riscatto.

Infine il Contraente potrà richiedere un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la Gestione Forme Individuali LIFIN.

3. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

3.1 GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN

A fronte degli impegni assunti con i Contratti di tipo rivalutabile, la Società ha istituito una Gestione Speciale, separata dalle altre attività della Società e denominata LIFIN, disciplinata in base ad un apposito Regolamento approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

La Gestione Forme Individuali LIFIN viene annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione Contabile iscritta nell'Albo Speciale, di cui all'Art. 161 del Decreto Legislativo n. 58 del 24/2/1998 e successive modificazioni, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. Nel 2003 la composizione della Gestione Separata LIFIN è stata costituita da Obbligazioni ed Altri Titoli a Reddito Fisso, Titoli di Capitale ed Altri Attivi patrimoniali.

La Tabella seguente permette di confrontare i Tassi di Rendimento Finanziario della Gestione Forme Individuali LIFIN riconosciuti dalla Società al Contraente (benefici finanziari) con i Tassi medi di Rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni ed i Tassi di Inflazione, ai sensi della Circolare ISVAP n. 249 del 19/6/95 e successive integrazioni.

ANNO	TASSO MEDIO DI RENDIMENTO LORDO DEI TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI	TASSO DI INFLAZIONE	BENEFICIO FINANZIARIO DEL FONDO LIFIN
1999	4,50%	1,60%	6,57%
2000	5,57%	2,60%	6,45%
2001	4,93%	2,70%	5,31%
2002	4,67%	2,50%	4,48%
2003	3,73%	2,50%	2,98%

3.2 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ad ogni anniversario della data di decorrenza Contratto la Società riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, al netto di eventuali riscatti parziali, sotto forma di prestazione aggiuntiva, determinata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La Gestione Forme Individuali LIFIN prevede una aliquota di partecipazione del 100% e la Società corrisponderà al Contraente il beneficio finanziario ottenuto sottraendo al rendimento finanziario della Gestione Separata LIFIN la commissione di gestione dell'1%.

La misura di rivalutazione, che coincide con il beneficio finanziario, determina la progressiva maggiorazione della prestazione assicurata per rivalutazione.

3.3 PRESTAZIONI MINIME GARANTITE

Il presente Contratto garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari all'1%. Nel Progetto Esemplificativo è indicata la prestazione minima garantita a scadenza a fronte dei premi ricorrenti versati.

3.4 IPOTESI DI RIVALUTAZIONE

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori esposti, rispettivamente nella Sezione A e nella Sezione B del Progetto esemplificativo, sono calcolati secondo le più recenti disposizioni dell'ISVAP (circolare n. 506/D del 10/06/2003), che individuano nuovi criteri per la redazione del Progetto esemplificativo e definiscono una sola ipotesi di rendimento finanziario del Fondo al 4,50%, al quale si applica l'aliquota di partecipazione del 100% e si sottrae la commissione di gestione dell'1%. Il beneficio finanziario riconosciuto dalla Società al Contraente nella ipotesi rappresentata, è dunque pari al 3,50%.

La conseguente misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario.

3.5 CONSOLIDAMENTO

Le rivalutazioni attribuite ai premi ricorrenti ed al capitale assicurato restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

3.6 INFORMAZIONE PERIODICA

Una volta all'anno verrà comunicato al Contraente il valore del capitale assicurato.

4. INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO

4.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi delle assicurazioni avente contenuto finanziario:

- non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili.

4.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di "PURO RISCHIO", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sulla componente del premio relativo alla sola copertura caso morte(*) relativamente ai Contratti che lo prevedono, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita "AVENTI PREVALENTE CONTENUTO FINAN-ZIARIO", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

(*) per questo Contratto il premio relativo alla sola copertura caso morte si ottiene moltiplicando la quota di capitale - determinata come descritto all'Art. 9 "SPESE" delle Condizioni Contrattuali -, acquisita con il versamento in ciascun anno dei premi ricorrenti per i tassi indicati nella Tabella Allegata in funzione dell'età raggiunta dall'Assicurato alla ricorrenza annua e della durata contrattuale residua.

4.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- il rendimento finanziario maturato:
 - 1. se corrisposto in forma di capitale, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D. Lgs. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare della parte del premio pagato che ha contribuito alla formazione del capitale liquidabile, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei Titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa.

In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze.

2. se corrisposto in forma di rendita, all'atto della conversione del capitale a scadenza

in rendita, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 1.. Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D.Lgs. nr. 47 del 18/02/2000.

4.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

4.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

5. LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base all'Art. 108 del D. Lgs. 174/95 al Contratto si applica la legge italiana.

6. LINGUA UTILIZZABILE

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

7. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A. SERVIZIO RECLAMI VIALE ABRUZZI 94 20131 MILANO TELEFAX 02 2775 245 RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

8. CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo I "Assicurazione sulla durata della vita umana" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti dei Contraenti e degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

La presente Nota, relativa ad Assicurazioni individuali, ha solo valore e scopo informativo.

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Nel Progetto esemplificativo sono riportati gli sviluppi della prestazione rivalutata e dei valori di riscatto per ciascuno degli anni indicati. Tali valori sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore del Contraente un beneficio finanziario annuo costante, ottenuto applicando al rendimento finanziario della Gestione Forme Individuali LIFIN un'aliquota di partecipazione del 100% e deducendo la commissione di gestione dell'1%.

L'ISVAP, con la circolare n. 506/D del 10/06/2003, per favorire una migliore valutazione del Contratto proposto, ha individuato nuovi criteri per la redazione del Progetto esemplificativo.

È stata così individuata una ipotesi (*) di ren-

dimento finanziario della Gestione Forme Individuali LIFIN, pari al 4,50%, alla quale corrisponde un beneficio finanziario del 3,50%.

La corrispondente misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario.

(*) Non vi è alcuna certezza che l'ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzerà effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti.

Si precisa inoltre che tali risultati sono espressi in Euro, senza tener conto degli effetti dell'inflazione.

MISTA A PREMI RICORRENTI IPOTESI DI RIVALUTAZIONE ADOTTATA

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto successivamente riportati sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore dei Contraenti un beneficio finanziario annuo del 3,50%. Tale beneficio finanziario è determinato rispettivamente sulla base del tasso di rendimento finanziario della Gestione Forme Individuali LIFIN del 4,50%.

Naturalmente non c'è nessuna certezza che lo sviluppo delle prestazioni si realizzerà nella misura ipotizzata, in quanto i rendimenti futuri della Gestione Separata LIFIN non sono al momento stimabili.

PARAMETRI DI CALCOLO

Premio Ricorrente	Euro	5.000,00	Frequenza di pagamento	annuale
Capitale iniziale assicurato	Euro	4.857,45	Durata contrattuale	10 anni
Spesa fissa	Euro	18,00	Aliquota di partecipazione	100%
Caricamento % sul premio		2,50%	Tasso Minimo Garantito	1%

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Questo progetto è stato realizzato ad integrazione della Nota Informativa.

	Valore
Capitale minimo garantito a scadenza (ipotesi al tasso minimo garantito dell'1%)	Euro 51.327,86
Capitale assicurato lordo a scadenza (ipotesi al tasso di rendimento finanziario del 4,50%)	Euro 58.979,12

IPOTESI DI SVILUPPO al tasso di rendimento finanziario del Fondo del 4,50%

ANNI	PREMIO RICORRENTE	CAPITALE RIVALUTATO A INIZIO ANNO	RISCATTO A FINE ANNO	CAPITALE CASO MORTE
1	5.000,00	4.857,45	4.876,64	4.857,45
2	5.000,00	9.884,91	10.026,26	9.884,91
3	5.000,00	15.088,33	15.616,42	15.088,33
4	5.000,00	20.473,87	21.190,46	20.473,87
5	5.000,00	26.047,91	26.959,59	26.047,91
6	5.000,00	31.817,04	32.930,64	31.817,04
7	5.000,00	37.788,09	39.110,67	37.788,09
8	5.000,00	43.968,12	45.507,00	43.968,12
9	5.000,00	50.364,45	52.127,21	50.364,45
10	5.000,00	56.984,66	58.979,12	56.984,66

Le maggiorazioni annuali nonché i valori di riscatto via via raggiunti sono acquisiti in via definitiva.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto comporta una diminuzione dei risultati economici previsti, e ciò in particolare nei primi anni di vita del Contratto.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti presso la Società in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai vari importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma, dalle Norme Contrattuali e dalle eventuali Appendici alle stesse firmate dalla Società.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di Legge.

ART. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto la Commercial Union Life S.p.A., di seguito definita Società, garantisce, a fronte del pagamento di premi ricorrenti, ai Beneficiari designati:

- alla scadenza contrattuale sempre che l'Assicurato sia in vita, la corresponsione di un capitale assicurato rivalutato come indicato al successivo Art. 11 "RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO";
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un capitale assicurato rivalutato come indicato al successivo Art. 11 "RIVALUTA-ZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURA-TO" all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data del decesso dell'Assicurato.

ART. 3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età. Trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, lo stesso non è contestabile per le

dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

ART. 4 SOTTOSCRIZIONE, CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

La data di sottoscrizione della Proposta-Certificato è il giorno in cui il Contraente – unitamente all'Assicurato se persona diversa sottoscrive la Proposta-Certificato.

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio ricorrente, il primo giorno lavorativo del mese successivo alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato. Le prestazioni di cui l'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La Società provvederà alla conferma della data di decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto con l'invio della Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.

ART. 5 DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

Nella fase che precede la conclusione del Contratto – e dunque entro e non oltre il giorno antecedente la data di conclusione – il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta-Certificato.

La comunicazione, contenente gli elementi identificativi del Contratto, necessaria per poter esercitare il diritto di revoca, deve essere inviata dal Contraente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società al seguente indirizzo:

Commercial Union Life S.p.A. Viale Abruzzi, 94 20131 Milano.

oppure direttamente per il tramite del Soggetto Incaricato.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento

della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la Società restituisce al Contraente il premio corrisposto nel caso in cui sia già stato effettuato il versamento del premio ovvero nel caso in cui il Soggetto Incaricato gli abbia già addebitato tale importo.

ART. 6 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Il recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – alla Società al seguente indirizzo:

Commercial Union Life S.p.A. Viale Abruzzi, 94 20131 Milano

oppure direttamente per il tramite del Soggetto Incaricato.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto può essere stipulato per una durata minima di 10 anni e si estingue nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale da parte del Contraente;
- scadenza del Contratto.

ART. 8 PREMIO RICORRENTE

Il Contraente corrisponde premi ricorrenti che possono essere di importo costante o variare nel corso della durata contrattuale. Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze. Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie la frequenza pagamento premi che può essere annuale o mensile.

L'importo minimo del premio ricorrente è pari a:

- 1.200,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale;
- 100,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile.

L'ammontare complessivo dei premi ricorrenti corrisposti nel primo anno non potrà comunque essere inferiore a Euro 1.200,00.

Il Contraente, può richiedere alla Società di modificare:

- almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua, la frequenza pagamento premi prescelta;
- almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua o mensile, l'importo del premio stabilito, in aumento o diminuzione, in ogni caso il premio non può essere inferiore agli importi minimi stabiliti.

La comunicazione di modifica della frequenza pagamento premi o di modifica dell'importo del premio deve essere inviata alla Società tramite il Soggetto Incaricato o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il pagamento dei premi ricorrenti viene effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente.

In caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, la Società, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, provvede ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio quali ad esempio: assegno circolare/bancario non trasferibile, emesso all'ordine di Commercial Union Life S.p.A. o bonifico bancario.

ART. 9 SPESE

Le spese da applicare ad ogni premio ricorrente sono:

- spesa fissa:
 - pari a Euro 18,00 in caso di frequenza di pagamento premio annuale;

- pari a Euro 1,50 in caso di frequenza di pagamento premio mensile;
- spesa di gestione del Contratto, calcolata sull'importo del premio al netto della spesa fissa. La percentuale da applicare varia in funzione dell'importo del premio ricorrente versato e della frequenza pagamento premi, come indicato nelle seguenti tabelle:

FREQUENZA DI PAGAMENTO ANNUALE		
PREMIO RICORRENTE	SPESA DI GESTIONE	
da € 1.200,00 a € 2.400,00	3,00%	
da € 2.400,01 a € 5.100,00	2,50%	
oltre € 5.100,01	2,00%	
<u> </u>	<u> </u>	

FREQUENZA DI PAGAMENTO MENSILE		
PREMIO RICORRENTE	SPESA DI GESTIONE	
da € 100,00 a € 200,00	3,00%	
da € 200,01 a € 425,00	2,50%	
oltre € 425,01	2,00%	

I premi ricorrenti al netto della spesa fissa e della spesa di gestione costituiscono le "quote" di capitale assicurato.

ART. 10 DEFINIZIONE DI CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti effettuati dal Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato al netto delle spese indicate all'Art. 9 "SPESE".

ART. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della misura di rivalutazione secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento del premio e la data di ricorrenza secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

ART. 12 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Se il Contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto e non versa entro 6 mesi dalla data di sospensione, tutte le rate di premio arretrate fino ad un importo complessivo pari al premio minimo di Euro 1200,00:

- i premi già corrisposti restano acquisiti dalla Società;
- il Contratto si intende annullato e nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali aventi diritto.

Qualora invece, pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore ed il Contraente potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere i premi arretrati.

ART. 13 RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che sia stato versato il premio ricorrente minimo e sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale. Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare e inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto si ottiene applicando al capitale assicurato, rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data di richiesta del riscatto, le penalità percentuali indicate nella tabella che segue:

DATA DI RICHIESTA DEL RISCATTO	PENALITÀ %
nel corso del 1º anno	non è ammesso
nel corso del 2º anno	3,00%
nel corso del 3° anno	2,00%
dal 4° anno in poi	nessuna penalità

RISCATTO PARZIALE

Al Contraente è data facoltà di chiedere la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che il capitale assicurato che rimane investito nel Fondo LIFIN non risulti inferiore a 1.200,00 Euro. La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima del riscatto totale, ma le penalità sopra indicate verranno applicate alla parte di capitale che si intende riscattare.

ART. 14 DECESSO DEL CONTRAENTE (solo se il Contraente è persona fisica diverso dall'Assicurato)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta-Certificato o nei modi previsti dalla Legge – uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente Art. 13 "RISCATTO", oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avranno facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Colui che subentra nella contraenza dovrà compilare il Modulo di Cambio Contraenza fornito dalla Società accompagnato dalla seguente documentazione:

- Certificato di morte del Contraente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se il Contraente NON ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se il Contraente HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo).

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati al successivo Art. 18 "PAGAMENTI DELLA SOCIETA'" oltre ai sopraindicati documenti.

L'importo da liquidare verrà determinato con le stesse modalità previste per il riscatto.

ART. 15 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione dei Beneficiari, non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza del contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

ART. 16 FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

Il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società – sempre che l'Assicurato sia in vita - che la scadenza del Contratto venga differita automaticamente di anno in anno, con il massimo pari alla durata originaria del Contratto, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato, senza corresponsione di ulteriori premi ricorrenti.

La richiesta di differire la scadenza del Contratto, deve pervenire alla Società entro tre mesi prima della scadenza del Contratto stesso.

Nel periodo del differimento il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza del Contratto, nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore all'epoca del differimento.

In qualsiasi momento, il Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato, per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del Contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore all'epoca del differimento.

Trascorsa una durata pari alla durata originaria del Contratto la scadenza non potrà essere ulteriormente differita ed il capitale rivalutato al momento verrà di conseguenza liquidato.

ART. 17 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro tre mesi prima della scadenza contrattuale (o in caso di differimento – sempre che l'Assicurato sia in vita - entro tre mesi prima della scadenza del differimento), il capitale assicurato alla scadenza può essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

La rendita annua vitalizia di opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

ART. 18 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esi-

stenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Life S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a Commercial Union Life S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I trenta giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva al Soggetto Incaricato oppure alla Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale

- sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE E PARZIALE

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.;

- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di Richiesta di Liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA

- l'Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione alla presenza del Soggetto Incaricato la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii, unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita o autocertificazione dell'Assicurato;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire, sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione, fornito dal Soggetto Incaricato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni privi di capacità di agire, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del

- conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- il Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta – entro tre mesi prima della scadenza contrattuale - l'eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita o di differire la scadenza del Contratto;
- nel caso di scelta di conversione del capitale a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita o autocertificazione.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 19 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 20 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostutisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

ART. 21 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 22 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali. Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

2. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione del capitale assicurato nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Forme Individuali LIFIN, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A) MISURA ANNUA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire al Contratto conseguito dalla Gestione Separata LIFIN.

Il beneficio finanziario da attribuire al Contratto, è ottenuto moltiplicando il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata LIFIN di cui al punto 3) del Regolamento per l'aliquota di retrocessione pari al 100% e sottraendo la commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario sopra definito.

Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione pari all'1%.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, il capitale assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A), entro il 31 marzo che precede l'anniversario suddetto.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura e quindi il Contratto si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto l'aumento del capitale assicurato viene comunicato al Contraente.

3. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Commercial Union Life S.p.A. che viene contraddistinta con il nome GESTIONE FORME INDIVIDUALI ed indicata nel seguito con la sigla LIFIN.
 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento del Fondo LIFIN.
 - La gestione del LIFIN è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione del LIFIN è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al Decreto Legislativo del 24/2/1988 n. 58 art. 161, la quale attesta la rispondenza del LIFIN al presente Regolamento.
 - In particolare sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite al LIFIN, il rendimento annuo del LIFIN, quale descritto al punto 3) che segue e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulle base delle Riserve Matematiche.
- 3) Il rendimento annuo del LIFIN per l'esercizio relativo alla verifica contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario del LIFIN

- di competenza di quell'esercizio, al valore medio del LIFIN stesso.
- Per risultato finanziario del LIFIN si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del LIFIN al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
- Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel LIFIN e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel LIFIN per i beni già di proprietà della Società.
- Per valore medio del LIFIN si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del LIFIN
- La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel LIFIN.
- Ai fini della determinazione del rendimento annuo del LIFIN, l'esercizio relativo alla verifica contabile decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno medesimo.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra, quelle modifiche che si ritenessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

TASSI DI PREMIO PER LA GARANZIA CASO MORTE

ALLEGATO:

55	0,005.005.89 0,005.005.89 0,005.005.99 0,005.99 0,0	
24	0.003201739 0.003501730 0.0035	
23	0,007,001,007,001,007,007,007,007,007,00	
22	(1,02.978855 (1,02.20173 (1,02	
2	0.02216387 0.022163817 0.0226817 0.0227482 0.0227482 0.0227482 0.023793 0.023793 0.032793 0.0327753 0.03277753 0.0327753 0.032777753 0.032777753 0.03277777777777777777777777777777777777	
20	0,02987149 0,0272457 0,0272457 0,0272457 0,02724738 0,02724738 0,02724738 0,02724738 0,02724738 0,02724738 0,02724738 0,0272637 0,0272637 0,0272637 0,0272637 0,0272637 0,0272637 0,0272637 0,0272637 0,0272637 0,0272637 0,0272637 0,0272637 0,0272637 0,02772637 0,0272637 0,027772637 0,027727 0,027727 0,0	
19	0,02513011 0,0001011 0,0	
18	0,02286918 0,02586918 0,02586980 0,0258690 0,02586980 0	
17	0,00218810 0,0021810 0,00286130 0	
16	0,020/1687 0,0220/18989 0,0220/18989 0,0220/18989 0,0220/1777 0,0220/18989 0,0220/1777 0,0220/18989 0,0220/1777 0,0220/18989 0,0220/1727 0,0220/1728 0	
15	0.0019275.39 0.002198272 0.002198273 0.002198273 0.002198273 0.002219192 0.002219192 0.002219192 0.002219192 0.002219192 0.002219192 0.002219192 0.002219192 0.002219192 0.002219192 0.002219193 0.002219192 0.002219192 0.002219193 0.0022193 0.002	
4	0,01707288 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,0180787 0,018078 0,	
13	0.07 16 11087 0.07 1808782 0.07 1808778 0.07 180878 0.07	
12	0,017,95999 0,017,75239 0,017,	
Ξ	0.0.1306708 0.0.1306708 0.0.150708	
10	0,01167734 0,017167734 0,01726858 0,01736879 0,01736879 0,0175871	
0	0,011023000 0,0110300000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,0110300000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,011030000 0,01103000000 0,0110300000 0,0110300000 0,0110300000 0,0110300000 0,01103000000 0,01103000000 0,011030000000 0,01103000000000 0,011030000000000	
∞	0.010602838 0.010625370 0.01116280 0.01072462 0.011721627 0.011721627 0.011721627 0.017217 0.017217 0.017217 0.017217 0.017217 0.017217 0.017217 0.017217	
7	0,000,770,818 0,000,633,818 0,000,633,818 0,000,633,818 0,000,633,818 0,000,633,818 0,000,633,818 0,000,633,818 0,000,633,818 0,000,633,818 0,000,633,818 0,000,633,818 0,000,633,83 0,000,63 0,0	
9	0.0068945 0.0067788 0.0067	
Jale 5	0,005-407-49 0,005-607-39 0,005-505-9 0,007-701-39 0,007-	
ontrattu 3 4	0.00 427 940 0.00 427 74 0.00 427 74 0.00 427 74 0.00 618 988 0.00 618	
cont	0.00019418 0.00024179 0.00024159 0.000418071 0.000418071 0.000788170 0.0007870 0.000780 0.00078	
urata 1 2	0.00202909 0.0023873 0.0022873 0.0023873 0.0023873 0.0023873 0.0023873 0.0023873 0.0023873 0.0023873 0.0023873 0.0023873 0.0023873 0.0023873 0.0023873 0.002773	
ם ב	0.000118889 0.00173887 0.0017387	
Età	2 年 2 以 2 以 2 以 2 以 3 以 8 以 8 以 8 以 8 以 8 以 8 以 8 以 8 以 8	≅







COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A.

COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A.

VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO - TEL. 02.2775.1

FAX 02.2775.204. CAPITALE SOCIALE EURO 15.480.000,00 (i.v.).

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E

DELL'ARTIGIANATO N. 19305 DEL 31/03/1992.

(GAZZETTA UFFICIALE N. 82 DEL 07/04/1992).

R.E.A. DI MILANO N. 1355410.

CODICE FISCALE, ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E

PARTITA IVA N. 10210040159

LA SOCIETÀ HA SEDE LEGALE E SOCIALE IN ITALIA

VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO







BANCA DELLE MARCHE S.P.A.

SEDE SOCIALE ANCONA VIA MENICUCCI, 4/6.

ISCRITTA AL N. 22628 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ANCONA.

CAPITALE SOCIALE € 386.476.840,88 (I.V.).

CODICE FISCALE E PARTITA IVA D1377380421.

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE

TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AL N. 5236.5.

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO

BANCA DELLE MARCHE COD. 6055 9 BANCA DELLE MARCHE COD. 6055.8.







COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A.

COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A.

VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO - TEL. 02.2775.1

FAX 02.2775.204. CAPITALE SOCIALE EURO 15.480.000,00 (I.V.).

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI

CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E

DELL'ARTIGIANATO N. 19305 DEL 31/03/1992.

(GAZZETTA UFFICIALE N. 82 DEL 07/04/1992).

R.E.A. DI MILANO N. 1355410.

CODICE FISCALE, ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E

PARTITA IVA N. 10210040159

LA SOCIETÀ HA SEDE LEGALE E SOCIALE IN ITALIA

VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO





CARILO CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.P.A.

GRUPPO BANCA DELLE MARCHE
SEDE SOCIALE LORETO (AN) VIA SOLARI, 21
ISCRITTA AL N. 20637 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ANCONA
CAPITALE SOCIALE € 15.599.591,25 (I.V.)
CODICE FISCALE € PARTITA IVA DOD79350427
ISCRITTA ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI COD. 6055.8